

RIUNIONE ORDINARIA DI LUNEDI' 19 NOVEMBRE 2012

Alle ore 15.00 sono presenti i consiglieri:

<i>consigliere</i>	<i>Presenze</i>	<i>Assenze giustificate</i>
Avv. Sabrina Barbieri	x	
Avv. Gianluca Brugioni	x	
Avv. Monica Cappellini	x	
Avv. Francesco Cucci	x	
Avv. Eugenio Festa	x	
Avv. Gianni Frisoni	x	
Avv. Fabio Gamberi	x	
Avv. Aldo Grassi	x	
Avv. Andrea Mussoni	x	
Avv. Giovanna Ollà	x	
Avv. Franca Renzi	x	
Avv. Ronci Umberto	x	
Avv. Clelia Santoro	x	
Avv. Fabio Spiotta	x	
Avv. Giacomoamedeo Tosi	x	
Tot. Presenti / assenti	15	0

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

I parte (istituzionale)

Eventuali comunicazioni del Presidente

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
3. Opinamento note
4. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed esame istanze inclusione nell'elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato
5. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
6. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
7. Assegnazione nuovi esposti disciplinari. Relazione dei singoli Consiglieri sulla situazione delle pre-istruttorie e dei procedimenti disciplinari a ciascuno assegnati.

Il parte

8. Oe 15.30 convocazione Abogados _____ e _____
9. Ore 16.00 convocazione iscritti a seguito di revisioni albi
10. Congresso Nazionale Forense (Bari nov. 2012)
11. Eventuale acquisto nuovo programma di contabilità: esame preventivi (relazione il cons. tesoriere avv. Santoro)
12. Esame e deliberazioni in merito al problema dell'emergenza "fascicoli di parte": loro custodia nel triennio a carico della cancelleria (ex art. 2961, I co. c.c.); gestione dell'emergenza; gestione dell'ordinario. Esame e deliberazioni in merito all'offerta presentata da INDICOM s.r.l., con proposta di soluzione sia dell'emergenza che della gestione ordinaria (relazione il cons. Cucci)
13. Relazione sui profili organizzativi del Tribunale e della Procura (eventuali disfunzioni rilevate) da trasmettere al Consiglio Giudiziario: relaziona il consigliere avv. Gianni Frisoni.
14. varie ed eventuali

oooooooooooooooo

Eventuali comunicazioni del Presidente

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente

Il Consiglio approva il verbale della riunione precedente

2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati

N.4

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati

N.3

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio

N.4

Cancellazione dal Registro Praticanti a domanda

N.2

Rilascio di certificato per iscrizione nell'Albo dei Cassazionisti

N.1

Certificato di compiuta pratica

N.8

Revoca dell'Abilitazione al Patrocinio per scadenza di termini e mantenimento dell'iscrizione al Registro Praticanti Avvocati

N.5

Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati e revoca dell'Abilitazione al Patrocinio per scadenza di termini

N.6

3. Opinamento note

N.3

Opinamenti di fiducia N. 10

Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato N.13 rigettata N.1

Esame istanze inclusione nell'elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato

Non sono state esaminate istanze

4. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio

Nessuna richiesta è stata presa in esame

5. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi N.3

6. Assegnazione nuovi esposti disciplinari. Relazione dei singoli Consiglieri sulla situazione delle pre-istruttorie e dei procedimenti disciplinari a ciascuno assegnati.

Esposto ___ c/ Avv.ti _____ R.G. n. ___/2010

Relaziona il Consigliere Vicepresidente Giacomo Tosi il quale riferisce che è stato raggiunto un accordo tra le parti, pertanto, visto che la segnalazione disciplinare fondava sull'assunto di un errore professionale da parte dei citati professionisti che, a dire dell'esponente avrebbe causato un danno, essendo venuto meno con l'accordo la stessa materia di contesa, propone l'archiviazione del procedimento. Il Consiglio, sentita la relazione, all'unanimità delibera di archiviare la segnalazione disciplinare a carico degli avvocati _____. Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente delibera agli avv.ti ___ e all'esponente _____.

Segnalazione ___ c/ Avv.ti _____ R.G. n. ___/2011 (assegnato al consigliere Umberto Ronci)

relaziona il Presidente il quale propone l'archiviazione per le motivazioni che seguono. L'esponente si era rivolta all'avv. _____ al fine di proporre appello avverso una sentenza ove era rimasta soccombente. La Corte di appello riformava solo parzialmente la pronuncia di primo grado, di talchè l'esponente decideva di ricorrere in Cassazione. A causa di un errore dell'avv. _____ del Foro di _____, l'impugnazione avanti alla S.C. veniva dichiarata inammissibile in quanto il procuratore domiciliatario aveva notificato il ricorso oltre il termine di legge. L'avvocato ___, ritenendosi unica responsabile dell'errore, posto che la sentenza, a suo dire erroneamente inserita in un diverso fascicolo, non sarebbe mai stata comunicata all'avv. _____, dava " scarico" del sinistro alla propria assicurazione per la responsabilità professionale. L'esponente in primis si duole del fatto che l'avv. _____ non abbia, a sua volta, dato scarico del sinistro alla propria compagnia assicurativa. Circostanza che non riveste alcun rilievo deontologico atteso che il professionista non aveva alcuna responsabilità dell'errore, attribuibile al solo procuratore domiciliatario, destinatario, in quanto tale della notificazione della sentenza impugnata fuori termine. Lamenta altresì di non essere stata informata della inammissibilità del ricorso, ma la circostanza è smentita dal fatto che lo stesso avvocato incaricato per il giudizio di Cassazione in Roma, comunicava alla esponente il profilo di inammissibilità in quanto segnalato nel contro ricorso presentato dalle parti avversarie. Quanto alla posizione dell'avv. _____, pure colpito da segnalazione disciplinare, essa appare assolutamente infondata in quanto il professionista si sarebbe limitato ad ereditare la causa dopo il pensionamento dell'avv. _____ cui è seguita una diversa organizzazione dello studio legale associato. L'esponente lamenta in buona sostanza di essere stata " scaricata" dall'avv. _____ al nuovo professionista. La doglianza è totalmente infondata posto che la esponente, che ben poteva rivolgersi ad altro professionista dopo il pensionamento dell'avv. _____, ha viceversa liberamente conferito procura all'avv. _____ che ha correttamente adempiuto agli obblighi derivanti dal mandato. Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, all'unanimità delibera di archiviare il procedimento disciplinare a carico degli avvocati _____. Manda alla segreteria per la comunicazione della suestesa delibera all'avv. _____, all'avv. _____ e alla esponente _____.

II parte

7. Ore 15.30 convocazione Abogados _____

Esame domanda abogado _____.

Il Consigliere _____ dichiara la propria astensione in quanto l'abogado _____ è suo collega di studio e quindi si allontana dalla sala consiliare.

Si dà atto della presenza dell'abogado _____, accompagnato dall'avvocato stabilito ___, il quale, su richiesta dell'abogado _____, presenza all'audizione.

L'abogado _____ si riporta alla propria istanza ed ai documenti ad essa allegati, dichiarandosi disponibile ad eventuali integrazioni documentali che il Consiglio ritenesse di richiederli.

Il Consiglio, preso atto, riserva ogni decisione sulla domanda ad una successiva riunione di Consiglio.

Esame domanda _____:

Si dà atto della mancata comparizione della _____, regolarmente convocata.

Il Consiglio, preso atto, si riserva ogni decisione sulla domanda ad una successiva riunione di Consiglio.

8. Ore 16.00 convocazione iscritti a seguito di revisioni albi

Posizione Avv. _____.

E' presente l'Avv. _____ che dichiara di essere stata consigliata da un professionista, all'epoca della richiesta di iscrizione, di non procedere alla autocertificazione della sentenza di patteggiamento, in quanto, così le sarebbe stato riferito, si trattava di pronuncia non equiparata negli effetti a sentenza di condanna, tanto che non era e non è prevista annotazione della stessa nel certificato penale. Per questo ha ommesso di rendere la stessa dichiarazione autocertificativa limitandosi ad allegare alla domanda di iscrizione all'albo il certificato penale generale. Chiarisce di non avere avuto alcuna intenzione di tacere al Consiglio dell'Ordine circostanze rilevanti ai fini della iscrizione.

Il Consiglio, sentita l'iscritta, esaminata la documentazione relativa alla posizione dell'avv. _____, delibera di confermare la iscrizione della stessa nell'albo degli avvocati per le motivazioni che seguono.

La sentenza di patteggiamento, anche se non pienamente equiparabile negli effetti alla sentenza di condanna, doveva essere comunicata al momento della iscrizione in quanto elemento di valutazione della condotta che non può essere sottratto al controllo del Consiglio dell'Ordine, il quale ha l'obbligo di considerare ai fini del giudizio positivo di coloro che richiedono la iscrizione all'albo, il requisito della specchiata condotta. Valutazione quindi che, inevitabilmente, prescinde dai benefici che il rito prescelto riconosce a chi vi accede. Tuttavia, posto che l'avv. _____ dal momento della iscrizione ha sempre mantenuto una corretta condotta professionale, il Consiglio ritiene che la pronuncia in esame, peraltro risalente ad epoca non prossima, non sia elemento idoneo alla rivalutazione della delibera di iscrizione all'albo che, pertanto, deve essere confermata. Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente delibera all'avv. _____.

Posizione Avv. _____ E' presente, a seguito di regolare convocazione, l'avv. _____, la quale dichiara che al momento della richiesta di iscrizione all'Albo ha ritenuto di non dichiarare, nella autocertificazione, la sentenza di patteggiamento, perché, essendo trascorsi cinque anni dal fatto, riteneva che il reato fosse estinto e che pertanto non fosse necessario fare menzione della pronuncia. Riferisce infine che in tal senso l'aveva anche rassicurata il professionista che aveva assunto la difesa tecnica, in quanto, a suo dire, trattandosi di patteggiamento, non avrebbe potuto neppure rendere una dichiarazione positiva, in quanto non vi sarebbe stata corrispondenza tra la dichiarazione ed il casellario giudiziario, posto che la pronuncia non sarebbe stata annotata nel certificato penale.

Il Consiglio, sentita l'iscritta, esaminata la documentazione relativa alla posizione dell'avv. _____, delibera di confermare la iscrizione della stessa nell'albo degli avvocati per le motivazioni che seguono.

La sentenza di patteggiamento, anche se non pienamente equiparabile negli effetti alla sentenza di condanna, doveva essere comunicata al momento della iscrizione in quanto elemento di valutazione della condotta che non può essere sottratto al controllo del Consiglio dell'Ordine, il quale ha l'obbligo di considerare ai fini del giudizio positivo di coloro che richiedono la iscrizione all'albo, il requisito della specchiata condotta, anche nel caso di maturazione dell'effetto estintivo del reato che si verifica, a norma dell'art. 445 comma 2 c.p.p., quando, trascorsi 5 anni, l'imputato non commette un delitto della stessa indole. Tuttavia, posto che l'avv. _____ dal momento della iscrizione ha sempre mantenuto una corretta condotta professionale, il Consiglio ritiene che la pronuncia in esame, peraltro risalente ad epoca non prossima, non sia elemento idoneo alla rivalutazione della delibera di iscrizione all'albo che, pertanto, deve essere confermata. Manda alla segreteria per la comunicazione della su estesa delibera all'avv. _____.

Posizione Avv. _____

E' presente, a seguito di regolare convocazione, l'avv. _____ il quale dichiara che all'epoca dei fatti, era studente universitario, e che aveva fatto presente al legale che aveva incaricato della difesa tecnica, Avv. _____, le sue preoccupazioni non solo sotto il profilo strettamente penale, ma soprattutto in relazione alla incidenza di una eventuale condanna sul futuro esercizio della professione, in vista, appunto della richiesta di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Rimini. L'Avv. _____ le avrebbe suggerito di aderire al rito del c.d. patteggiamento, in quanto la relativa sentenza non era equiparabile a sentenza di condanna e che quindi, non avrebbe avuto conseguenze pregiudizievoli ai fini della stessa iscrizione. All'atto della domanda perciò aveva ritenuto di non doverne fare menzione nell'auto-certificazione in quanto convinto che non fosse suo preciso obbligo, posto che si trattava di sentenza di applicazione di pena e non già propriamente di sentenza di condanna, con effetti, così gli era stato spiegato, diversi. L'avv. _____ aggiungeva che la questione aveva sempre occupato la sua attenzione, tanto è che anche durante il periodo di tirocinio aveva chiesto all'avv. _____ come comportarsi in merito a quella pronuncia. Visto che veniva sempre rassicurato che giuridicamente la sentenza di patteggiamento, non comportando un accertamento nel merito della responsabilità, non poteva essere equiparata a sentenza di condanna, in perfetta buona fede, aveva ritenuto di non farne menzione nella autocertificazione allegata alla domanda di iscrizione. Precisa che né durante il periodo di formazione, né nell'esercizio della professione, si è mai occupato di questioni penali, pertanto, di essersi affidato alle indicazioni di diritto proveniente dal professionista che aveva incaricato. Il Consiglio, sentito l'iscritto, esaminata la documentazione relativa alla posizione dell'avv. _____, delibera di confermare la iscrizione dello stesso nell'albo degli avvocati per le motivazioni che seguono.

La sentenza di patteggiamento, anche se non pienamente equiparabile in taluni effetti, alla sentenza di condanna, doveva essere comunicata al momento della iscrizione in quanto elemento di valutazione della condotta che non può essere sottratto al controllo del Consiglio dell'Ordine, il quale ha l'obbligo di considerare ai fini del giudizio positivo di coloro che richiedono la iscrizione all'albo, il requisito della specchiata condotta. Tuttavia, posto che l'avv. _____, dal momento della iscrizione ha sempre mantenuto una corretta condotta professionale, il Consiglio ritiene che la pronuncia in esame, peraltro risalente ad epoca non prossima, non sia elemento idoneo alla rivalutazione della delibera

di iscrizione all'albo che, pertanto, deve essere confermata. Manda alla segreteria per la comunicazione della su estesa delibera all'avv. _____.

Posizione degli Avv.ti _____

Il Consiglio, preso atto che le autocertificazioni rese dagli avv.ti _____ e _____ e allegate alla domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati, sono da ritenersi mendaci e quindi integranti in astratto la fattispecie di reato di cui all'art. 483 c.p., ritenuto che il Consiglio dell'Ordine a norma del comma 1 dell'art. 331 c.p.p. abbia preciso obbligo di segnalare alla A.G. notizie di reato perseguibili di ufficio, e che quindi detta valutazione non sia rimessa alla discrezionalità del Consiglio medesimo, all'unanimità e con il solo voto contrario del Consigliere _____, delibera di trasmettere alla locale Procura della Repubblica notizia di reato in riferimento alle autocertificazioni rispettivamente rese dagli avvocati _____ e allegate alla domanda di iscrizione all'albo degli avvocati.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente delibera alla locale Procura della Repubblica cui andranno rispettivamente allegate le dichiarazioni di autocertificazione rese dall'avv. _____ e dall'avv. _____ a sua volta allegate alla domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati.

9. Congresso Nazionale Forense 2012

Relaziona il Presidente segnalando al Consiglio che il Congresso avrebbe dovuto affrontare la questione centrale della riforma della legge professionale, fortemente voluta dal C.N.F., viceversa contrastata da A.N.F. e da altre associazioni della avvocatura di base che di recente si sono affacciate sul panorama forense. Chiarisce che i punti del testo maggiormente avversati riguardano l'accentramento di poteri in capo al CNF, l'affidamento delle specializzazioni alle Università, la iscrizione obbligatoria alla Cassa di Previdenza a prescindere dalle condizioni di reddito, e l'inserimento del criterio della continuità professionale quale condizione di mantenimento della iscrizione all'albo. Norma che ha destato particolari preoccupazioni soprattutto nell'avvocatura giovane e in quella del Sud, caratterizzata evidentemente da redditi più bassi, anche alla luce del fatto che i criteri non sono specificati nel disegno di legge (A.S. 601) ma vengono delegati a successivi regolamenti attuativi. A specifica contestazione dell'avv. _____ sulla mancata informazione della convocazione in sede URCOFER dei delegati al Congresso, il Presidente chiarisce di non aver partecipato alla seduta a causa di un imprevisto prolungamento della udienza, di avere segnalato il problema alla collega avv. Graziella Mingardi Presidente del COA di Piacenza e Vice Presidente Urcofer, che, proprio perché interessata dall'Ordine riminese, aveva espresso parere favorevole alla conferma dell'avv. Marzio Pecci quale delegato OUA per un ulteriore mandato. Quanto alla riunione dei delegati al Congresso Nazionale Forense, chiarisce che questa non si è svolta in sede URCOFER alla seduta del 09.11.2012, dove sono solo stati discussi gli ordinari punti all'ODG, e di essere stata informata dal Presidente Urcofer Piero Giubelli che i delegati dell'Emilia Romagna si sarebbero riuniti in una delle aule messe a disposizione dalla organizzazione del Congresso nella mattinata del giorno 23.11.2012 nel corso del Congresso medesimo, e di averne già dato comunicazione via mail ai delegati riminesi.

10. Eventuale acquisto nuovo programma di contabilità: esame preventivi (relazione il cons. tesoriere avv. Santoro)

Relaziona il Consigliere Tesoriere Clelia Santoro che illustra i preventivi pervenuti al Consiglio da parte della Società "ISI Sviluppo informatico" relativamente al programma Coges Win Plus e da parte della Società TecSisNet relativamente al programma Conto. L'avv. Ronci chiede che l'acquisto del programma Conto sia condizionato ad un periodo di prova per verificare la funzionalità del medesimo. Il Consiglio prende atto e approva il preventivo e l'acquisto del programma Conto della Società Tec Sis Net di Padova previo svolgimento del predetto periodo di prova al fine di valutare la effettiva utilità del programma medesimo.

11. Esame e deliberazioni in merito al problema dell'emergenza "fascicoli di parte": loro custodia nel triennio a carico della cancelleria (ex art. 2961, I co. c.c.); gestione dell'emergenza; gestione dell'ordinario. Esame e deliberazioni in merito all'offerta presentata da INDICOM s.r.l., con proposta di soluzione sia dell'emergenza che della gestione ordinaria (relaziona il Consigliere Francesco Cucci) .

Il Consigliere Cucci relaziona circa i contatti intercorsi con la società INDICOM e le conseguenti proposte di prezzo per il servizio di gestione dei fascicoli. In particolare i costi ammonterebbero ad € 17.000,00= per l'anno 2012 ed ulteriori € 6.000,00= per ogni anno a venire. Si dà altresì atto delle richieste pervenute dall'avv. Angelo Raffaele Beatrice al Presidente, al Tesoriere e al Consigliere Cucci riguardanti la prosecuzione del servizio di gestione dei fascicoli. Il Consiglio, preso atto che trattasi di attività di supplenza alle carenze organiche, valutato che le richieste rivolte al Presidente del Tribunale finalizzate ad ottenere un miglioramento della gravissima situazione che riguarda le cancellerie sono ad oggi rimaste senza risposta; preso atto altresì che – nonostante l'impegno profuso dal Consiglio dell'Ordine e dal Consigliere Eugenio Festa unitamente alla Camera Civile di Rimini che hanno consegnato al Presidente del Tribunale una dettagliata relazione sui parametri per le liquidazioni giudiziali introdotti dal DM 140/2012 e un prospetto di compensi concordati per i D.I., il Presidente del Tribunale, senza neppure informare previamente il Consiglio, ha emanato il decreto n. 48 che contiene la indicazione dei compensi che saranno liquidati ai professionisti nelle procedure monitorie, i cui importi sono stati in parte ridotti rispetto alla proposta della Avvocatura, delibera di rinviare la decisione ad una prossima seduta di Consiglio, valutando di sospendere nel frattempo ogni attività di "supplenza", e ritenendo che i rapporti con la Presidenza del Tribunale debbano essere improntati ad un principio di reciproco rispetto e non fondati su sistematiche richieste di collaborazione che non vengono poi ricambiate con l'impegno concreto a migliorare le condizioni di lavoro degli avvocati.

12. Relazione sui profili organizzativi del Tribunale e della Procura (eventuali disfunzioni rilevate) da trasmettere al Consiglio Giudiziario: relaziona il consigliere avv. Gianni Frisoni.

Relaziona il consigliere Gianni Frisoni il quale riferisce che, da un confronto con un componente in carica del Consiglio Giudiziario, sarebbe necessario risalire a tutte le segnalazioni scritte che il Consiglio dell'Ordine ha inviato a far data dall'anno 2008 al Presidente del Tribunale e al Procuratore della Repubblica. Il Consiglio delega il Consigliere Gianni Frisoni a reperire detto materiale in modo da poter relazionare al Consiglio entro il termine per procedere alla eventuale segnalazione al Consiglio Giudiziario che dovrà procedere alla valutazione quadriennale dei due Dirigenti.

13. Varie ed eventuali:

Commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Rimini DPL

Per sopravvenuta indisponibilità dell'avv. Gianni Frisoni, componente consultivo della commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Rimini per conto del Consiglio dell'Ordine, il Consiglio delibera di nominare il Consigliere avv. Umberto Ronci. Manda alla segreteria affinché comunichi la variazione del nominativo del componente alla DPL di Rimini.

Verbale chiuso alle ore 18.55.

IL SEGRETARIO
Avv. Andrea Mussoni

IL PRESIDENTE
Avv. Giovanna Ollà